

N. 395/19 SENT.

N. 76/16 RG

N. 938/14 RGNR



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di SPOLETO Sez. unica – in composizione monocratica – nella persona del Giudice dott. Luciano Padula alla pubblica udienza del giorno 24.09.19 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(Art. 544 e segg. c.p.p.)

Nel procedimento penale n. 76/16 R.G.

Nei confronti di:

[REDACTED], nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** ed ivi residente in **[REDACTED]**

[REDACTED] – domicilio eletto nel luogo di residenza – Libero assente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio del 01.09.15, [REDACTED] veniva chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Spoleto, del reato p. e p. dall'art. 187 comma 8 CDS.

Alla prima udienza svoltasi al cospetto di questo Giudice, il 10.10.17, stante il mutamento della composizione soggettiva del Tribunale, le parti si riportavano alle richieste di prova in precedenza avanzate ed il Giudice le riammetteva.

Alla successiva udienza del 27.11.18, veniva sentito il teste di accusa ([REDACTED]) e, non essendovi altra attività da compiere, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, con rinvio ad altra data per la discussione.

Il 24.09.19, le parti in effetti rassegnavano le conclusioni indicate in epigrafe ed il Tribunale pronunciava sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In punto di fatto, dall'istruttoria dibattimentale svolta è emerso che, il giorno 27.02.14, militari del Comando Compagnia di Foligno fermavano per un controllo la vettura condotta, per le vie cittadine, dall'attuale imputato.

Gli operanti, sospettando che questi versasse in stato di alterazione psico-fisica dipendente dall'uso di sostanze stupefacenti, lo invitavano a sottoporsi agli esami necessari in funzione dell'accertamento di un simile stato.

In particolare, i sintomi venivano individuati nella condizione di *benessere e sicurezza* che contraddistingueva il prevenuto (cfr., verbale degli accertamenti urgenti in atti) e la richiesta era diretta all'accompagnamento dell'[REDACTED] presso il locale nosocomio per l'esecuzione dell'analisi sulle urine.

A fronte dell'ordine ricevuto, l'imputato si rifiutava e da qui la sua denuncia in stato di libertà per il reato p. e p. dall'art. 187 comma 8 CDS.

Ebbene, dinnanzi ad un così delineato quadro fattuale, il Tribunale ritiene che non vi siano gli estremi per un'affermazione di penale responsabilità del prevenuto.

Presupposto fondante della fattispecie incriminatrice contestata è infatti la legittimità dell'intimazione di PG rivolta al privato cittadino sorpreso alla guida,

ovvero, a monte, la ricorrenza di segni manifesti di un verosimile stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti.

Ed allora, posto che, in assenza di qualsivoglia altro comportamento scorretto tenuto dall' [REDACTED], la riscontrata sua condizione di *benessere e sicurezza* non può certo da sola significare lo stato di alterazione presupposto dalla norma penale in questione, è da ritenersi che i militari abbiano creato le premesse per un (non consentito) accertamento esplorativo.

Così facendo hanno pertanto essi leso la libertà individuale del conducente di opporsi ad una richiesta non motivata, non essendovi per il cittadino alcun obbligo, nella descritta situazione di fatto, di sottoporsi ad analisi di laboratorio.

In definitiva, se l'imputato non era tenuto ad assecondare l'ordine della forza di polizia, nessuna valenza penale può avere il contestato rifiuto da questi frapposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 c.p.p., assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Spoletto, 24 settembre 2019.

Il Giudice
Dott. Luciano Padula

